

## DECRETO LEGISLATIVO 14 Marzo 2013 n. 33

### Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### SANZIONI

Art. 47 “Sanzioni per casi specifici”  Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico <sup>1</sup>	
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico</li><li>• Titolarità di imprese</li><li>• Partecipazione azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela</li><li>• Compensi cui dà diritto la carica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione</li><li>• Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati</li></ul>

Art. 47 “Sanzioni per casi specifici”  Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari <sup>2</sup>	
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico ed alle società con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ragione sociale</li><li>• Misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno ed onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.</li><li>• Numero dei rappresentati della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi</li><li>• Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi</li><li>• Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo</li></ul>	Sanzione pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della violazione

<sup>1</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49 comma 3)

<sup>2</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49 comma 3)